REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Il presente regolamento è finalizzato ad armonizzare la disciplina delle posizioni organizzative con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018.

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina l'area delle Posizioni Organizzative (artt. 13, 14, 15 e 18 del CCNL sottoscritto in data 21/05/2018), stabilisce le procedure per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi, nel rispetto di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti in materia.

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio aziendale, entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale e decentrata.

ART. 2 DEFINIZIONI

Con il termine "Posizione Organizzativa" si intende la posizione di lavoro che richiede, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa.

ART. 3 FUNZIONI E COMPETENZE DEL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'incarico di posizione organizzativa comporta, nell'ambito delle deleghe assegnate e delle direttive impartite dal Direttore generale – che resta in ogni caso responsabile delle attività svolte e dei risultati conseguiti - le seguenti funzioni:

- 1)Coordinamento delle attività didattiche del Centro di Formazione professionale in relazione all'accreditamento per i servizi formativi e di orientamento
- 2)Promozione interventi di politica formativa e di politica attiva del lavoro
- 3)Coordinamento dei servizi al lavoro del centro in relazione all'accreditamento per i servizi al lavoro
- 4) Gestione del personale in forza al centro di formazione professionale
- 5) Gestione degli acquisti
- 6)Esercizio delle deleghe per la sicurezza e la privacy
- 7) Firma di documenti (attestati, autorizzazioni ai dipendenti)

ART. 4 SOGGETTI COMPETENTI ALL'ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Il Direttore generale formula i criteri generali d'istituzione delle posizioni organizzative, per ciascun Settore ed il budget complessivo.

ART. 5 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti, per un periodo minimo di un anno e massimo di 3 anni, dal Direttore generale con delibera, a dipendenti di cat. D aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di norma a tempo pieno, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento.

Per il conferimento degli incarichi si tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti (titolo di studio, esperienza professionale pregressa), delle attitudini organizzative e delle capacità professionali nella gestione di processi complessi ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

Il conferimento degli incarichi di PO è preceduto da un avviso esplorativo finalizzato ad acquisire le candidature e i curricula dei dipendenti interessati, da pubblicare sul sito intranet di ABF per 10 giorni lavorativi consecutivi.

I candidati inseriti nell'elenco relativo alla valutazione dei titoli, saranno sottoposti ad un colloquio. E' discrezione del Direttore generale nominare una commissione selezionatrice, presieduta dal Direttore generale stesso e da personale interno ed esterno, per accertare il possesso delle competenze tecnico/specialistiche con riferimento alla funzioni da assegnare.

ART. 6 DURATA DEGLI INCARICHI

Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le stesse modalità e formalità. La durata degli incarichi non può avere durata inferiore di anni uno, e ciò in quanto strettamente connessa alla corrispondente durata delle attività o dei progetti da svolgere.

Gli incaricati di posizione organizzativa sono prorogati fino a nuova nomina.

ART. 7 SOSTITUZIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Gli incarichi possono essere revocati, con provvedimento scritto e motivato, prima della scadenza, dal soggetto che ha provveduto al loro conferimento, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, in questi casi ABF prima di procedere alla revoca, acquisisce in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito

dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e risultato, il dipendente resta comunque inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza

In caso di assenza, ovvero di impedimento, del titolare di posizione organizzativa, la competenza della gestione della specifica struttura viene avocata dal Direttore generale.

ART 8 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, DI RISULTATO E COMPENSI AGGIUNTIVI

Il trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.

Tale trattamento è comprensivo di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario.

Il titolare di posizione organizzativa dovrà garantire la presenza in servizio di 36 ore settimanali senza debito orario.

ART. 9 GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Le somme destinate alle posizioni organizzative sono quelle stanziate nell'anno 2017, salvo che il Direttore generale decida di incrementarle tramite risorse del bilancio.

La graduazione delle Posizioni Organizzative deve tenere conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa, del numero delle risorse umane assegnate, del budget gestito nonché dell'ampiezza e del contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.

Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma sono finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione, da riconoscersi nell'ambito e nel rispetto dei limiti sotto indicati:

per le posizioni organizzative: valori che variano da un importo minimo di euro 12.000,00 ad un massimo di euro 15.000,00 annui lordi per 13 mensilità, così ripartiti:

- -CFP con popolazione scolastica uguale o inferiore a 350 allievi: euro 12.000,00
- -CFP con popolazione scolastica superiore a 350 allievi e inferiore a 700 allievi: euro 14.000,00
- -CFP con popolazione scolastica uguale o superiore a 700 allievi: euro 15.000,00

Inoltre, dal 2020, viene riconosciuta a titolo di indennità per il ruolo ricoperto dal vicedirettore di ABF, la somma annua di €1.000,00.

ART. 10 VALUTAZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO

I risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui è stato conferito incarico di Posizione Organizzativa, sono valutati annualmente dal Direttore generale di ABF, sulla base del sotto riportato sistema, secondo apposita scheda.

La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato stabilita <u>dal 15 al 25%</u> della retribuzione di posizione attribuita, ed erogata proporzionalmente alla percentuale raggiunta nella scheda di valutazione, compatibilmente con la disponibilità del sottofondo.

Il punteggio conseguito da ciascun dipendente con incarico di posizione organizzativa, determina la misura della retribuzione di risultato spettante, da riconoscersi con cadenza annuale

ABF destina alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative una quota <u>dal 15 al 25%</u> delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste nel proprio ordinamento.

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio di ABF;

Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, si acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

ART 11 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme dei vigenti CC.CC.NN.LL che disciplinano la materia, nonché alle disposizioni previste in sede di regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, di cui questo regolamento costituisce parte integrante.

Allegati:

a) Organigramma dell'azienda

Bergamo, 20 luglio 2020

Rota Daniele

Murabito Angelo,

Pusceddu Dino